



Data 20/02/2024 Protocollo N° 0087454 Class: H.400.01.1 2 Allegati N° 0

Oggetto: Aggiornamento Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (DGRV n. 988 del 09/08/22).
Impianti rifiuti ricadenti nel sito UNESCO.
Richiesta interpretazione normativa.
Riscontro.

Alla Città Metropolitana di Venezia

E p.c. Alle Province del Veneto

Ad ARPAV

All'ARPAV – Direzione Generale

Alla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto
Giuridico e Contenzioso

Con note prot. n. 59291/2023 del 04.09.2023 e prot. n. 84021/2023 del 14.12.2023 codesta Amministrazione ha richiesto un parere in merito all'applicazione delle indicazioni dell'Aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali (DGR n. 988 del 09.08.2022) ad un progetto per un ampliamento di un impianto esistente/nuovo impianto in zona vincolata/sito UNESCO.

In premessa si fa presente che, per quanto riguarda l'applicazione del vincolo ex D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., la scrivente Amministrazione ha già espresso un parere interpretativo con nota prot. n. 500410 del 13/09/2023.

Con riferimento all'articolo 13 "criteri di esclusione" del Piano regionale, è stato chiesto se la realizzazione di nuovi impianti ricadenti negli ambiti di cui al punto 1.1.1 "patrimonio storico-architettonico e del paesaggio – criteri di esclusione" sia:

- a) esclusa a prescindere per tutte le tipologie impiantistiche (quindi anche la mera operazione R13) nella Core Area del sito Unesco "Venezia e la sua Laguna";
- b) da valutare nell'ambito del procedimento, all'atto dell'esame dell'istanza; in tal caso, chiede l'indicazione dell'Ente competente da coinvolgere durante il procedimento, atteso che il Comitato di Pilotaggio è preposto al parere solo per gli impianti ricadenti nella "buffer zone" del sito UNESCO "Venezia e la sua Laguna".

Per la fattispecie descritta si ritiene che per nuovi impianti ricadenti all'interno della Core Area del sito Unesco "Venezia e la sua Laguna", indipendentemente dalle operazioni di trattamento rifiuti da autorizzare, il vincolo sia assoluto e pertanto non vi sia la possibilità di realizzare un nuovo impianto. Tale considerazione è basata anche sul fatto che, ad oggi, da normativa sovraordinata non è previsto un Ente territorialmente competente che si deve esprimere, quale soggetto responsabile, sulla salvaguardia e tutela del sito UNESCO in esame attraverso il controllo delle attività edilizie e di gestione del territorio, diversamente da quanto previsto, ad esempio, per i vincoli individuati nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., dove il parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio territorialmente

Area Tutela e Sicurezza del Territorio

Direzione Ambiente e Transizione Ecologica

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia – tel 041/2792143-2186

pec: ambiente@pec.regione.veneto.it – <http://www.regione.veneto.it>



competente ha carattere vincolante e fornisce una valutazione puntuale e concreta sull'oggetto dei vincoli richiamati dal sopracitato Piano Regionale di Gestione Rifiuti sul progetto nel suo complesso. Si evidenzia inoltre che il PRGR prevede unicamente che un parere preventivo del Comitato di Pilotaggio del Sito UNESCO "Venezia e la sua Laguna" sia richiesto in riferimento alla localizzazione di nuovi impianti nella "buffer zone", non richiamando tale possibilità nelle "Core Area".

Con l'occasione si fa una precisazione in merito all'applicazione di un vincolo assoluto per un impianto di trattamento rifiuti già esistente.

Premettendo che anche per gli impianti esistenti vale il principio esposto con il parere prot. n. 500410 del 13/09/2023 e che per alcuni vincoli è necessario valutare le operazioni di trattamento richieste nelle eventuali aree di ampliamento, l'art. 16 comma 3 delle Norme di Piano impartisce che:

"Gli impianti in esercizio in aree di esclusione assoluta, di cui all'art. 13, all'entrata in vigore del presente Piano, sono tenuti ad adeguarsi nel rispetto delle migliori tecniche disponibili. Non sono consentite inoltre modifiche sostanziali, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. l-bis) del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i., che comportino un aumento della potenzialità complessiva di trattamento annua e l'aumento dei quantitativi di rifiuti pericolosi trattati, nonché l'estensione dell'attività di trattamento rifiuti a ulteriori superfici rispetto a quelle precedentemente autorizzate ricadenti in area di esclusione assoluta".

Pertanto si ritiene che, all'atto dell'esame di un'istanza che preveda il contemporaneo verificarsi delle due condizioni "aumento della capacità complessiva di trattamento annua" e "aumento dei quantitativi di rifiuti pericolosi trattati", si debba valutare la sussistenza della natura di modifica sostanziale ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. l-bis) del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i., vale a dire: *"la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente o sulla salute umana. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa."*

L'Autorità Competente dovrà pertanto valutare in tale caso la sostanzialità o meno della modifica proposta, anche attraverso una procedura di verifica di assoggettabilità a VIA qualora sia necessario appurare la presenza di effetti significativi e negativi sull'ambiente, ai sensi dell'art. 19 del Titolo III, Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., e sulla base di tale discrezionale valutazione determinare se sia applicabile o meno il vincolo in esame.

Viceversa la condizione *"estensione dell'attività di trattamento rifiuti a ulteriori superfici rispetto a quelle precedentemente autorizzate ricadenti in area di esclusione assoluta"* è sempre soggetta all'applicazione del vincolo, a prescindere dalla sua sostanzialità o meno ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. l-bis) del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i.

Si specifica infatti che la limitazione dell'estensione dell'attività di trattamento rifiuti a ulteriori superfici rispetto a quelle precedentemente autorizzate in area di esclusione assoluta è stata introdotta nell'Aggiornamento del Piano regionale al fine di dare una maggior tutela delle aree succitate e per la necessità di non aumentare il consumo di suolo, introducendo l'impossibilità di estensione dell'attività ad ulteriori superfici rispetto a quelle precedentemente autorizzate, indipendentemente da ogni altra valutazione.

A tale proposito si evidenzia inoltre che al Capitolo 1.1 "Metodologia e criteri generali" dell'Elaborato D (pag.228/266) è specificato che l'applicazione dei criteri di esclusione o di "vincolo assoluto" deve essere condotta nell'ambito del procedimento finalizzato all'approvazione del progetto, all'atto dell'esame

Area Tutela e Sicurezza del Territorio

Direzione Ambiente e Transizione Ecologica

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia – tel 041/2792143-2186

pec: ambiente@pec.regione.veneto.it – <http://www.regione.veneto.it>



dell'istanza, nei casi di realizzazione di “nuovi” impianti, di modifiche sostanziali ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. l-bis) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per impianti esistenti, ovvero dell'estensione dell'attività di trattamento rifiuti a ulteriori superfici rispetto a quelle precedentemente autorizzate ricadenti in area di esclusione assoluta, evidenziando ancora una volta quest'ultima condizione come caso specifico e a sé stante rispetto alla valutazione circa la sostanzialità o meno della modifica proposta.

Si intendono quindi per “ulteriori o nuove superfici” ricadenti in aree sottoposte a vincolo assoluto, gli spazi aggiuntivi richiesti in cui non possono essere effettivamente svolte operazioni di recupero o smaltimento.

Va da sé che tale preclusione comporta che non sia possibile invocare variante dello strumento urbanistico a seguito di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori, come previsto dall'art. 208, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

Distinti saluti.

Il Direttore
- dott. Paolo Giandon -
(firmato digitalmente)

U.O. Ciclo dei rifiuti ed Economia Circolare
Direttore: Ing. Francesco Chiosi

copia cartacea composta di 3 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da PAOLO GIANDON, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Direzione Ambiente e Transizione Ecologica
Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia – tel 041/2792143-2186
pec: ambiente@pec.regione.veneto.it – <http://www.regione.veneto.it>